

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2189)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1962

(V. Stampato n. 3906)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

dal Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

dal Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

di concerto con tutti gli altri Ministri

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 25 settembre 1962

Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica
e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 7) dell'articolo 4.

L'Ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attività secondo le direttive di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste.

Ai fini di utilità generale l'Ente nazionale provvederà alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.

Le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.

Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale è costituito dei beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.

L'Ente nazionale è autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, nè assumere partecipazioni, salvo, e previa autorizzazione del Comitato di Ministri, promuovere la costituzione di società estere, o assumervi parteci-

pazioni, che abbiano come esclusivo oggetto l'attività di esportazione ed importazione della energia elettrica con l'Italia.

Il Ministro per l'industria e il commercio comunica annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191. Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale.

In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalità previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 2.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa stabiliti, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1, le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue funzioni, ai limiti della sua attività, a tutto quanto attiene ai trasferimenti e a quanto altro previsto dalla presente legge.

Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 2 relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1 e le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale e alle sue funzioni dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) i poteri del Comitato di Ministri e quelli del Ministro per l'industria e il commercio dovranno comprendere la determinazione della politica tariffaria e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali formulati dall'Ente e dovranno essere specificati anche al fine di assicurare la piena au-

tonomia dell'Ente medesimo e il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private;

2) gli organi individuali e collegiali di amministrazione dell'Ente nazionale dovranno essere costituiti di persone scelte secondo criteri di competenza e di indipendenza, al fine di assicurarne una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa. La composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta al fine di assicurarne l'efficienza operativa e dovrà essere prevista la preposizione di membri di esso, in relazione alle singole competenze, ai vari compiti dell'organizzazione o alla trattazione di affari specifici;

3) la durata in carica degli organi di cui al precedente n. 2) dovrà essere a tempo determinato;

4) l'organo interno di controllo dell'Ente nazionale dovrà essere costituito in modo da assicurare all'esercizio delle sue funzioni assoluta competenza, indipendenza e responsabilità;

5) la carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo saranno incompatibili con la qualità di dipendente dello Stato, di amministratore o dipendente di enti pubblici o di enti locali, o di componente degli organi di amministrazione o sindacali di imprese di diritto privato;

6) l'organizzazione dell'Ente nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione, al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà;

7) saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in particolare delle Regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici;

8) saranno previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario;

9) sarà previsto che su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto del

Presidente della Repubblica si provvederà, nel rispetto delle norme di cui al n. 5) del presente articolo, alla nomina di un amministratore provvisorio che sarà preposto all'amministrazione dell'Ente nazionale ed avrà tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi;

10) le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 e le altre funzioni dell'Ente nazionale saranno esercitate con criteri di economicità secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1;

11) gli atti eseguiti dall'Ente sono disciplinati dalle leggi di diritto privato; saranno previsti controlli amministrativi sulla attività dell'Ente al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle sue funzioni.

Art. 4.

Le norme di cui all'articolo 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'articolo 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.

L'Ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro 180 giorni dalla esecuzione del trasferimento.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;

2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni or-

ganizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;

3) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

4) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.

Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali;

5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente Autonomo del Flumendosa e l'Ente Autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'articolo 1, purchè ne faccia richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio

delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta o non sia ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale e all'Ente Siciliano di Eletticità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2: la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le amministrazioni regionali stesse.

Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e province, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue;

6) non sono soggette a trasferimento:

a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purchè il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61;

b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.

Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite allorchè il fabbisogno non abbia

superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.

Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato di Ministri, a soggetti diversi dall'Ente l'esercizio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti nei piani produttivi delle singole imprese.

Sono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla società per azioni Terni: nei limiti della quantità di energia elettrica consumata per le attività esercitate dalla società Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attività mediamente nel triennio 1959-61.

Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello;

7) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorchè l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno;

8) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonchè le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23 e 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

9) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principî e criteri direttivi sopra indicati.

I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera b) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966.

Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con decreto del Ministro dell'industria e del commercio;

10) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui all'articolo 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio 1963.

Art. 5.

Per i trasferimenti di cui al quarto comma dell'articolo 1 e all'articolo 4 l'indennizzo da corrispondere dall'Ente nazionale agli aventi diritto è determinato secondo i seguenti principî e criteri direttivi:

1) per le imprese assoggettate a trasferimento ai sensi del n. 1) dell'articolo 4 appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati, nella borsa più vicina alla sede della società emittente, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961. Se nel detto periodo sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale od altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come sopra detto del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato, il valore determinato nel modo sopra detto viene rettifica-

to per la parte del periodo precedente alla operazione;

2) per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle menzionate nel precedente n. 1), che siano tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato in misura pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui al n. 1) del presente articolo;

3) all'importo risultante secondo i numeri 1) e 2) del presente articolo viene aggiunto, o dallo stesso importo rispettivamente dedotto, l'ammontare delle quote di capitale versato dagli azionisti o da altri partecipanti o ad essi rimborsate nel periodo successivo al 31 dicembre 1961 per le imprese le cui azioni sono quotate in borsa, o al 31 dicembre 1960 per le altre imprese. Per queste ultime saranno anche portati in aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite attinenti agli esercizi successivi al 1960. Saranno parimenti dedotti i valori relativi ai beni separati e restituiti ai sensi dell'articolo 4, da determinarsi secondo i criteri di cui al n. 2) del presente articolo;

4) per le imprese e i beni non contemplati nei numeri precedenti l'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima, con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui all'articolo 2;

5) contro le liquidazioni effettuate dall'Ente nazionale è ammesso ricorso in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, dinanzi ad apposita Commissione da costituirsi con modalità che saranno stabilite con le norme di cui all'articolo 2, secondo criteri che ne assicurino la competenza giuridica, economica e tecnica.

L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa non è proponibile se non sia stato presentato il ricorso amministrativo di cui al precedente capoverso e deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione.

Qualora la Commissione non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta anche prima della decisione amministrativa: l'azione giudiziaria non può essere proposta in tal caso oltre il termine di un anno dalla presentazione del ricorso, salvo che, entro il termine medesimo, sia intervenuta la comunicazione della decisione della Commissione, nel qual caso si osservano i termini stabiliti nel comma precedente;

6) sono escluse dall'indennizzo le imprese di cui al n. 4) dell'articolo 4 e l'Ente Siciliano di Elettricità, fatto salvo il diritto della Regione siciliana e degli altri conferenti per i conferimenti al patrimonio disponibile dell'Ente medesimo, e fatto salvo il diritto dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per le partecipazioni in società e altri enti di diritto privato.

Art. 6.

L'indennizzo determinato a norma dello articolo 5 sarà corrisposto dall'Ente agli aventi diritto in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1963.

Sulle somme dovute a titolo di indennizzo sarà corrisposto l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato in 20 semestralità eguali con inizio dal 1° gennaio 1964. Gli interessi per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 saranno pagati entro sei mesi dalla data dei decreti di trasferimento.

Le società indicate al n. 1) dell'articolo 4 provvederanno alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite per l'esercizio 1962, con divieto di distribuzione di dividendi superiori al 5,50 per cento calcolati sul valore di cui al n. 1) dell'articolo 5, salva, nel caso in cui nell'esercizio 1962 abbiano avuto luogo aumenti di capitale a pagamento, la facoltà di distribuire un ulteriore ammontare di utili per la somma che risulta applicando all'importo del nuovo capitale la percentuale del dividendo distribuito nell'esercizio precedente.

Per le imprese di cui ai nn. 5), 6) e 7) dell'articolo 4 che siano successivamente trasferite all'Ente, il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento.

Art. 7.

Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, durante il periodo di un anno dalla costituzione dell'Ente nazionale, questo acquisterà le azioni delle società di cui al numero 1) dell'articolo 5 appartenenti a piccoli e medi risparmiatori, i quali dimostrino di avere acquistato i titoli nel triennio 1959-61, che gli venissero offerte dai portatori, al prezzo corrispondente al valore indicato nello stesso numero 1) dell'articolo 5.

In pagamento del prezzo delle azioni acquistate l'Ente nazionale corrisponderà obbligazioni emesse dal medesimo, computate al valore nominale, e fruttanti l'interesse fissato dall'articolo 6, pagabile in via posticipata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine del periodo, le azioni acquistate saranno trasferite alle società emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di acquisto, sarà dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna società.

Corrispondentemente si procederà all'aggiustamento delle semestralità di cui all'articolo 6.

Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali per l'importo dei valori nominali delle azioni predette entro 90 giorni dal trasferimento delle medesime. L'annullamento delle azioni e la corrispondente riduzione di capitale potranno essere effettuati senza la convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 8.

L'Ente nazionale non è soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ed all'imposta sulle società.

In sostituzione delle imposte di cui al precedente comma, l'Ente nazionale corrisponde annualmente al Tesoro dello Stato una imposta unica sulla energia elettrica prodotta nella misura fissa che verrà determinata dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1964 con decreto avente valore di legge ordinaria da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

Nella determinazione dell'aliquota relativa il Governo si atterrà al criterio di assicurare entrate fiscali globali non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 per le imposte di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1, maggiorate del 10 per cento, e di garantire alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio entrate non inferiori a quelle accertate nello stesso periodo e maggiorate del 10 per cento.

Col decreto di cui al secondo comma del presente articolo saranno altresì stabilite le modalità per la ripartizione del gettito del tributo fra gli enti che vi hanno diritto.

La determinazione dell'aliquota da applicarsi per il periodo successivo al 31 dicembre 1964 sarà fatta con legge ordinaria.

Art. 9.

La differenza fra il valore netto al quale era iscritto in inventario e in bilancio il complesso dei beni e dei rapporti che formano oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 4 e l'ammontare dell'indennizzo non costituisce plusvalenza ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, nè costituisce reddito ai sensi dell'articolo 148 dello stesso testo unico.

Gli interessi previsti dall'articolo 6 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I crediti verso l'Ente nazionale per gli indennizzi sono detratti, per l'ammontare che risulta alla chiusura di ciascun esercizio sociale, nella determinazione del patrimonio imponibile ai sensi dell'articolo 147 del te-

sto unico 29 gennaio 1958, n. 645, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle società, e gli interessi sui crediti verso l'Ente per gli indennizzi non concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 148 del medesimo testo unico.

Le cessioni delle semestralità di cui all'articolo 6 effettuate ad aziende o istituti di credito ed i finanziamenti in genere concessi da questi ultimi in relazione alle cessioni anzidette sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 1.000.

Fino al 30 giugno 1964 gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 4, sono soggetti, per quanto riguarda il complesso dei beni residui delle società medesime, alla imposta fissa di registro di lire 10.000 e all'imposta fissa ipotecaria di lire 2.000; sono soggetti alle medesime imposte fisse i conferimenti effettuati entro la stessa data in altre società da parte delle società assoggettate al trasferimento.

La restituzione agli aventi diritto dei beni non ritenuti dall'Ente nazionale non costituisce trasferimento assoggettabile ad imposte.

Art. 10.

Alle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale o per conto del medesimo può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dello Stato o degli enti locali.

Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 11.

Alle società assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative allo scioglimento per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora entro il 31 dicembre 1964 l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto. In ogni caso il diritto di recesso sarà esercitato secondo modalità da stabilire con le norme di cui all'articolo 2, tenendo conto dell'ammontare degli indennizzi e della loro corresponsione agli aventi diritto in venti semestralità.

Art. 12.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento sono responsabili verso l'Ente nazionale della conservazione e manutenzione degli impianti nonché della buona gestione delle imprese stesse, ivi compresa l'attuazione dei programmi in corso di ampliamento, di trasformazione e nuova costruzione di opere e di impianti.

Sono nulli gli atti in qualsiasi forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dalle imprese soggette a trasferimento che abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale ed economica o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse. La nullità può essere fatta valere soltanto dall'Ente nazionale nel termine di un anno dalla data del trasferimento all'Ente nazionale stesso.

I contratti e gli incarichi di consulenza e quelli di natura professionale in genere, che non siano la prosecuzione di precedenti rapporti di impiego, sono risolti con il trasferimento delle imprese all'Ente nazionale,

salvo che l'Ente stesso non li confermi entro tre mesi dalla data del trasferimento all'Ente nazionale.

L'Ente nazionale ha il diritto di rivedere i contratti di fornitura, allacciamento e trasporto dell'energia elettrica per usi diversi da quelli per servizi pubblici o per usi diversi da quelli domestici, stipulati dopo il 31 dicembre 1961: tale diritto può essere esercitato entro il termine di un anno dalla data del trasferimento e la mancata accettazione delle nuove o diverse condizioni fissate dall'Ente nazionale importa risoluzione dei contratti, salvo il ricorso, entro 60 giorni dalla comunicazione, all'autorità giudiziaria.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non si osservano ove siano applicabili le disposizioni di cui al secondo comma.

Saranno stabilite le modalità con le quali l'Ente succede alle imprese per le partecipazioni in enti od organismi, che abbiano per oggetto di promuovere la ricerca scientifica pura od applicata.

Le imprese che esercitano le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono obbligate a comunicare al Ministero per l'industria e il commercio i dati concernenti l'esercizio della predetta attività, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per la mancata o inesatta comunicazione dei dati richiesti nel termine di cui al comma precedente, i legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento sono puniti con l'ammenda da 2 a 20 milioni di lire.

Art. 13.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente nazionale è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrat-

tuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita alla autorità giudiziaria ordinaria.

Il Governo è delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma, anche mediante modifica e coordinamento delle norme vigenti, al fine di unificare i sistemi in atto, e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 31 marzo 1956, n. 293, nonché secondo quelli cui si informa attualmente la erogazione dell'assistenza e fatti salvi i diritti acquisiti.

Il personale dipendente dalle imprese da trasferire ed in servizio alla data del 1° gennaio 1962 è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto a quella data, compatibilmente con le disposizioni del primo comma e salvo le modifiche a tale trattamento apportate da contratti collettivi che siano stati stipulati entro il 26 giugno 1962.

Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano ai dipendenti che sono addetti esclusivamente all'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1.

Art. 14.

Sono estese all'Ente nazionale per l'energia elettrica le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.